



# COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Provincia di Bari

Settore "Qualità Urbana e Sicurezza Sociale"

Servizio Attività Produttive e SUAP

Ordinanza n. 12 E 4 APR. 2012

Prot. n. 6698 E 4 APR. 2012

R. P. n. 669  
 COMUNE  
 DI RUVO DI PUGLIA  
 ARRIVO  
 24 APR. 2012  
 Prot. N. .... /P.M

ALBO PRETORIO

DAL 06-04-12

AL 21-04-12

**OGGETTO:** principi in materia di aperture di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## IL SINDACO

### Premesso che:

- Con propria Ordinanza n. 22 del 26/02/2010 venivano, da ultimo, rideterminati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L'Ordinanza programava aperture dei pubblici esercizi di somministrazione sul territorio Comunale il quale veniva all'uopo suddiviso in tre zone commerciali (la zona 1 coincidente, di massima, con la zona omogenea "A" del vigente PRG, la zona 2 inglobante le restanti aree residenziali dell'abitato, comprese le aree di espansione, la zona 3 comprendente le aree per le attività produttive del PRG ed il restante territorio Comunale) ed in una zona di interdizione a nuove aperture, coincidente di massima con i fabbricati costituenti la parte più esterna della zona commerciale 1 e, di massima, la parte esterna (rispetto al Nucleo Antico) del "ring" rappresentato dai corsi principali (G. Jatta/P. Dante, corso Cavour/P. Dante, p. Bovio, corso Carafa, corso Gramsci, p.zza Matteotti, p.zza Cavallotti); di fatto quest'ultima zona ingloba, di massima, la parte più esterna della zona omogenea A del PRG;
- Con successiva Ordinanza n. 35 del 06/09/2011 veniva integrata la programmazione, prevedendo la possibilità di nuove aperture nelle aree verdi (parchi e giardini Comunali) affidate in uso a privati. In quest'ultimo provvedimento, tuttavia, si dava atto delle novelle legislative introdotte dal D. Lgs. 22/03/2010, n. 59 ("Attuazione della direttiva 2006/123 CE, relativa ai servizi nel mercato interno") e della necessità di procedere all'adeguamento degli strumenti programmatori delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio Comunale, ai principi sanciti dalla richiamata vigente normativa;

**Preso atto** che all'attualità sono presenti ed operanti sul territorio Comunale complessivamente nr. 99 esercizi pubblici di somministrazione (nr. 16 nella zona 1, nr. 37 nella zona 2, nr. 5 nella zona 3 e nr. 41 nella zona di interdizione a nuove aperture) da rapportare ad una popolazione di circa 26.000 residenti (il rapporto residenti/pubblici esercizi è pari a circa 260 residenti per ogni p.e.);

**Visto** l'art. 64 del D. Lgs. 26/03/2010, n. 59 che, in linea con i principi già espressi con legge n. 248/2006 (art. 3, lett. "d") che introducevano profili di illegittimità della programmazione numerica delle attività commerciali, ribaditi con forza dal Consiglio di Stato (sentenza del 05/05/2009), sancisce il generale principio di libera iniziativa dei privati nelle aperture dei pubblici esercizi di somministrazione. Tale principio viene temperato dalla eventuale programmazione/limitazione delle aperture solo in zone del territorio da sottoporre a tutela, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio che possono consentire di stabilire divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture solo nei casi in cui *"ragioni non altrimenti risolubili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona"* senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità.

**Peso atto** che, sulla base dei principi introdotti dalla richiamata Normativa, in sostanza viene stabilito che l'inserimento di vincoli e/o limitazioni deve considerarsi modalità residuale ed eccezionale rispetto al generale principio della libertà di apertura e che il sistema programmatico basato sulle limitazioni non deve investire l'intero territorio Comunale o parti significative di esso, per non rendere vani i principi di libera iniziativa sanciti dalla legislazione e dalla Giurisprudenza innanzi citate;

**Rilevato** che:

- l'attività programmatica non può essere imperniata su criteri legati *"alla verifica di natura economica o fondata sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione"*, ma piuttosto su effettivi presupposti di sostenibilità di nuove aperture riguardanti specifiche zone (o parti del territorio) *"da sottoporre a tutela"*;
- in altri termini viene impedito alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali, in ogni caso, non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti;

**Considerato** che fermo restando il rispetto dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, appare rilevante prendere in esame i fattori che nel comune di Ruvo di Puglia suggeriscono di introdurre limitazioni alle aperture in determinati contesti urbani per ragioni legate alla sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità;

**Dato atto** che:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale favorire lo sviluppo ed il recupero del nucleo antico che, causa la rilevata delocalizzazione delle attività commerciali di vendita in altre zone della città, sta registrando un preoccupante calo di frequentazioni che potrebbero attivare deleterie dinamiche di degrado sociale/urbano;
- ciò nondimeno, una più ampia localizzazione di pubblici esercizi di somministrazione nel nucleo antico, nel quale vige Zona a Traffico Limitato (che vede autorizzati all'accesso e sosta veicolare, di massima, i soli residenti e titolari di attività produttive), comporterebbe inevitabilmente l'amplificarsi delle problematiche legate alla circolazione ed al reperimento di spazi per la sosta veicolare, che interesserebbero soprattutto i corsi principali (i quali perimetrano esternamente il nucleo antico) e le strade ad essi contigue con immaginabili

conseguenziali critici risvolti sotto il profilo della sostenibilità ambientale sociale e sulla viabilità;

- il piano di recupero del nucleo antico (di prossima adozione), così come predisposto dai tecnici Comunali con l'assistenza tecnico/scientifica di professionisti del D.A.U. (Dipartimento di Architettura ed Urbanistica) del Politecnico di Bari, prevede soluzioni che contemplano e conducono alla limitazione del traffico veicolare (nelle sue componenti statico/dinamico) nell'ambito del "ring" cittadino (come sopra rappresentato) a livelli di buona sostenibilità, ragion per cui, dovendo le scelte di carattere produttivo/commerciale essere necessariamente armonizzate alle prospettive di sviluppo urbanistico/edilizio della città, è opportuno se non proprio necessario escludere fattori che inciderebbero sicuramente sull'aumento del traffico veicolare, quali nuove aperture di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**Ritenuto**, pertanto, necessario, per le considerazioni e ragioni innanzi esplicitate, individuare quale zona del territorio Comunale da "sottoporre a tutela" quella contrassegnata nell'allegata planimetria, nell'ambito della quale viene esclusa la possibilità di nuove aperture (rimanendo invariato il numero dei pubblici esercizi attualmente in essa localizzati), sebbene consentita (resa libera) l'aggiunta di ulteriore/i tipologia/e (fra quelle contemplate dall'art. 5 della Legge n. 287/91) ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già in attività;

**Ravvisato** doversi disporre, alla luce dei principi normativi vigenti, che al di fuori della predetta "zona sottoposta a tutela" in tutte le restanti parti del territorio Comunale sono sempre consentite nuove aperture di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché aggiunzioni di ulteriori tipologie a quelle già operanti e che, pertanto, viene eliminato il riferimento a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune con le innanzi richiamate Ordinanze n. 22/2010 e 35/2011;

**Ritenuto**, per effetto di quanto sopra, di dovere abrogare le innanzi richiamate Ordinanze n. 22/2010 e 35/2011 contenenti criteri e programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio Comunale, in relazione a predeterminate zone commerciali;

**Vista** la Legge 25/08/1991, n. 287 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 04/08/2006, n. 248 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D. Lgs. 26/03/2010, n. 59;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Informata e sentita** l'Associazione di categoria Ascom Confcommercio – Sezione di Ruvo di Puglia;

## **ORDINA**

- 1) **CONSENTIRE** nel territorio Comunale, al di fuori delle cosiddette "zone di tutela", le nuove aperture di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 (intitolato "Tipologia degli esercizi"), nonché le

aggiunzioni di ulteriori tipologie a quelle già operanti, senza il rispetto di parametri e criteri numerici;

- 2) **STABILIRE**, quale zona del territorio Comunale da "sottoporre a tutela", quella contrassegnata nell'allegata planimetria, nell'ambito della quale viene esclusa la possibilità di nuove aperture (rimanendo invariato il numero dei pubblici esercizi attualmente in essa localizzati), sebbene consentita l'aggiunzione di ulteriori tipologie (fra quelle contemplate dall'art. 5 delle Legge n. 287/91) ai pubblici esercizi già in attività;

### STABILISCE

Vengono abrogate le Ordinanze in premessa richiamate (Ordinanza n. 22/2010 e 35/2011), nonché ogni altro Provvedimento di disciplina della materia in contrasto con le disposizioni recate dalla presente ordinanza, con che rimane abrogata ogni previgente regolamentazione (criteri e parametri), inclusa la suddivisione in aree commerciali, afferente il rilascio di autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio Comunale.

### DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:

- All'Associazione di categoria ASCOM Confcommercio, affinché ne possa divulgare notizia;

La pubblicazione della presente Ordinanza:

- All'albo Pretorio Comunale;
- Sul sito web Comunale.

### AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 4 APR. 2012



IL SINDACO  
Ins. Vito Nicola OTTOMBRINI